

Codice A1601A

D.D. 24 novembre 2016, n. 447

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Relazione annuale inerente il monitoraggio sull'avifauna di cui alla D.D. n. 13 del 24/01/2014 relativa alla regolamentazione dell'attività di eliski in Comune di Formazza (VCO), nei SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" - proponente la Scuola di Sci Formazza.

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 20/09/2016 (prot. n. 23271/16A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la documentazione prodotta dalla Scuola di Sci Formazza in ottemperanza ai disposti delle Determinazioni dirigenziale n. 13 del 24/01/2014 e n. 597 del 30/12/2015, con la quale il Settore ha espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto alla regolamentazione dell'attività di eliski nei SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza". Il giudizio in questione era condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni, tra le quali la raccolta di specifici dati di monitoraggio inerenti l'avifauna;

con nota prot. n. 26813/A.16.01.A del 28/10/2016 Settore Biodiversità e Aree Naturali ha richiesto alcuni chiarimenti sulla Relazione annuale presentata, con particolare riferimento alla rendicontazione dell'attività di eliski, nella quale sono state rilevate diverse discrepanze con le comunicazioni di espletamento dell'attività di volo avvenute all'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola per le Aree A "Sabbioni" e B "Lago Vannino" di cui al punto 10 della D.D. n. 13/2014 e al punto 6 della D.D. n. 597/2015, e per le quali era richiesto un preavviso di almeno 24 ore;

secondo la Relazione annuale l'attività di eliski nel Comune di Formazza, oggetto della presente valutazione, si è svolta tra il 21 gennaio ed il 26 febbraio 2016, con un totale di 166 voli finalizzati al trasporto di un numero complessivo di 157 sciatori in 4 delle 5 aree omogenee individuate dal proponente nella determina in oggetto. Le aree omogenee più utilizzate nella stagione 2015-2016 sono quelle denominate A "Sabbioni" e B "Vannino", mentre le aree E "Lago nero" e D2 "Sotto Frua" sono state interessate da poche giornate di volo. L'area C "Brunni Morasco" come prescritto al punto 2 della Determinazione dirigenziale n. 597 del 30 dicembre 2015 non è mai stata utilizzata;

in relazione alle prescrizioni contenute nelle D.D. n. 13/2014 e n. 597/2015, relative ai monitoraggi sui galliformi alpini e sull'aquila reale ed alle integrazioni successivamente richieste, relative ai monitoraggi succitati nonché ai flussi turistico sportivi, si ritiene che il proponente abbia sostanzialmente ottemperato a tutto quanto richiesto;

in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dell'aquila reale, il proponente, ottemperando al punto 5 della D.D. n. 597/2015, ha previsto un transetto per ogni area omogenea. Le osservazioni dai transetti e casuali hanno consentito di verificare l'abbandono del nido, ben visibile, in località Valdo ed hanno individuato la presenza costante e frequente di una coppia in periodo riproduttivo nel Vallone di Brunni presso l'area omogenea C coppia alla quale, a partire da agosto, si è aggiunto anche un immaturo. Tale informazione, come suggerito anche dal proponente,

porta a supporre nuovamente la nidificazione della coppia nel Vallone di Brunni analogamente all'anno precedente;

relativamente ai transetti per il monitoraggio dei galliformi alpini, si ritiene che i transetti individuati dal proponente, abbiano consentito il rilevamento di un numero significativo di animali e di segni di presenza, consentendo di confermare l'idoneità ambientale delle aree omogenee D1 e D2 e B1 e B2 per il gallo forcello e la pernice bianca.

per quanto riguarda la scelta delle aree campione nelle quali effettuare censimenti integrativi primaverili ed estivi, di cui alla prescrizione n. 3 della D.D. n. 597/2015, nella Relazione annuale si afferma che essa è avvenuta integrando gli studi redatti dall'Osservatorio faunistico della Regione con i modelli di vocazionalità specie specifici-redatti dal proponente. Tuttavia, da quanto emerge incrociando i dati degli studi riportati nella Relazione annuale, supportati anche dai dati raccolti lungo i transetti nell'anno 2015/2016, si ritiene che le informazioni relative agli avvistamenti della pernice bianca nelle aree omogenee B1e B2, suggeriscano una buona idoneità ambientale per tale specie. Pertanto, essendo le aree omogenee B1 e B2 tra le più sfruttate dall'attività sarebbe stato utile prevedere una terza area campione che comprendesse anche questa porzione di territorio.

in relazione invece alle prescrizioni inerenti le modalità di svolgimento dell'attività nelle aree omogenee di cui alla D.D. n. 13/2014 ed alle comunicazioni di espletamento dell'attività di volo così come ribadito al punto 6 della D.D. n. 597/2015, sono state riscontrate diverse discrepanze, chiarite dal proponente con la nota prot. n. 27215 del 7/11/2016.

Sulla base di tali risultanze, si ritiene che l'attività di eliski proposta dalla Scuola di Sci Formazza nei SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" possa proseguire nella stagione 2016 - 2017 nei modi e nei tempi di cui alla D.D. n. 13/2014, che si intende qui integralmente richiamata e con alcune limitazioni relative al numero di voli/giorno e voli/mese nelle aree omogenee B1 e B2 e D1 e D2 per le quali i monitoraggi hanno individuato una buona idoneità ambientale per i galliformi alpini.

Il proponente dovrà provvedere al prosieguo dell'attività di monitoraggio prevista sulle diverse specie dall'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della D.D. n. 13 del 24/01/2014; tale documentazione risulta indispensabile al fine di migliorare il quadro generale delle informazioni sull'avifauna e di individuare, nel tempo, parametri utili ad una valutazione sia della distribuzione e del *trend* di popolazione delle diverse specie monitorate, sia di eventuali conseguenti modifiche, per le stagioni a seguire, delle condizioni autorizzative attualmente in vigore.

Con particolare riferimento all'ottemperanza dei punti 10 e 13 della D.D. n. 13/2014, e del punto 6 della D.D. 597/2015, inerenti le modalità di svolgimento dell'attività nelle aree omogenee e le comunicazioni di espletamento dell'attività di volo, si fa presente che esse rappresentano condizione essenziale per il proseguo dell'attività di eliski. Le discrepanze, rilevate nella Relazione annuale relative alle date di volo ed alle aree omogenee utilizzate, vengono addebitate a mero errore materiale nella stesura della Relazione stessa. Tuttavia, fatta salva la verifica dei piani di volo effettivamente svolti nelle aree omogenee, si richiama il rigoroso rispetto alle tempistiche di preavviso di 24h agli Enti interessati di cui alle prescrizioni delle Determinazioni succitate in luogo degli accordi avvenuti per le vie brevi. Inoltre, per le attività future le comunicazioni di espletamento, annullamento o spostamento dei voli, tale comunicazione dovrà pervenire in conoscenza anche al Settore scrivente nei tempi e nelle modalità di cui sopra.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con la DGR 22-368 del 29/09/2014.

Vista la necessità di provvedere alla regolamentazione dell'eliski nelle ZPS prevista dal D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (par. 6, comma 1);

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

di esprimere, rispetto all'attività di eliski proposta dalla Scuola di Sci Formazza con riferimento alla stagione 2016 – 2017, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" " modificata con la DGR 22-368 del 29/09/2014 nonché le prescrizioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 13/2014 e n. 597/2015, che si intendono qui integralmente richiamate, e che vengano rispettate le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1. prevedere, anche per la stagione 2016-2017, la chiusura dell'area omogenea C dall'attività di eliski, al fine di tutelare la presenza di nidi della specie aquila reale in tale area, così come accertato dal proponente;
2. in relazione alle aree omogenee B1 e B2, vista la loro idoneità ambientale per la specie pernice bianca, limitare l'attività di eliski a massimo 6 voli/giorno e massimo 6 giorni/mese;
3. in relazione alle aree omogenee D1 e D2, vista la loro idoneità ambientale per la specie gallo forcello e pernice bianca, limitare l'attività di eliski a massimo 4 voli/giorno e massimo 4 giorni/mese;

4. provvedere ad integrare le due aree campione individuate per i censimenti primaverili ed estivi dei galliformi alpini (gallo forcello, pernice bianca e coturnice) con una terza area campione all'interno delle aree omogenee B1 e B2 che, da quanto emerso nella Relazione annuale, suggeriscono una buona idoneità ambientale per tale specie;
5. rispettare puntualmente il punto 10 della D.D. n. 13/2014 relativo al preavviso di almeno 24 ore all'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola relativo alle uscite previste nelle aree omogenee A e B. Le comunicazioni di espletamento, annullamento o spostamento dei voli, dovranno pervenire in conoscenza anche al Settore scrivente, nei tempi e nelle modalità di cui sopra, all'indirizzo *biodiversita@regione.piemonte.it*.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI